



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 24 luglio 2019, in relazione al ricorso n. 2549, esaminata la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente rappresenta di essere stata indotta “*nel corso degli anni ad acquistare titoli azionari*” dall’Intermediario emessi “*fino a raggiungere un capitale versato e investito solo per azioni [...] che è stato quantificato, [...] in misura non inferiore ad € 40.000,00*”. Nel merito, la Ricorrente lamenta “*l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli della Banca [...] per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli*”, prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/98 e dall’art. 37, comma 1, del Regolamento Consob 16190/2007, nonché la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’Intermediario convenuto, che avrebbe

posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall'art. 21 del T.U.F.. Parte Ricorrente deduce altresì che l'Intermediario avrebbe *“completamente omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento, sia in relazione all'esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento”*, per l'effetto mancando di adottare tutte le *“precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interesse e di informare [...] il cliente della fonte del conflitto di interessi”* ed evitando, infine, di fornire *“un'informazione adeguata in concreto”*, avendo non solo *“omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge”* ma anche di fornire indicazioni circa i *“rischi rilevanti a cui andava incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”*. La Ricorrente deduce, infatti, di non aver *“neppure concluso la scuola elementare, fermandosi, addirittura, al 2 anno, [...] è emigrata in Svizzera insieme al marito, il quale svolgeva l'attività di autista, mentre lei stessa faceva la donna delle pulizie”*, lamentando così: i) l'inadeguatezza delle operazioni anche per *“eccesso di concentrazione”*, in considerazione del fatto che *“il 100% [del capitale investito] è stato fatto impiegare solo in titoli della Banca”*; ii) l'inadempimento degli obblighi sanciti in capo all'Intermediario dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari nella misura in cui avrebbe omesso di valutare e comunicare *“l'inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l'inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo all'odierna ricorrente”*; iii) l'inadempimento degli obblighi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 *“né ex ante né nella fase successiva al compimento dell'operazione” [...]* (*“la Banca ha altresì inadeguatamente segnalato il livello di rischio delle proprie azioni, indicato come “medio” anche dopo gli acquisti eseguiti, né ha mai provveduto a segnalare la natura illiquida dei titoli [...] inoltre non ha mai fornito le dovute indicazioni relative alle modalità di determinazione del prezzo”*); iv) la *“violazione dell'ordine cronologico delle vendite e [...] dell'art. 49 del Reg. Consob n. 16190/2007”* adducendo che *“quantomeno a livello indiziario”* la Banca avrebbe dato corso ad ordini di vendita impartiti successivamente ai propri, evocando l'intervenuto svolgimento di alcune aste in cui *“alcuni azionisti di rilievo sarebbero [...] riusciti a vendere le proprie azioni, scavalcando l'ordine cronologico”*. Pertanto, conclusivamente, la Ricorrente

adisce l'ACF chiedendo di essere ristorata del danno occorso, in ragione di € 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

2. L'Intermediario, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito. In particolare, la Banca, dopo aver rappresentato che la Ricorrente è titolare *“di dossier titoli cointestato dall'ottobre del 2006, poi aggiornato il 02.08.2012”*, indica le operazioni d'investimento effettuate *“tra il 2009 e il 2014”* che l'hanno portata a detenere *“nr. 3.939 Azioni”*. In via preliminare, l'Intermediario eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno occorso al netto delle operazioni effettuate *“dal 2008 in poi, essendo oramai prescritto il diritto [...] per i titoli acquistati in precedenza”*. Nel merito, la Banca controbatte alle doglianze formulate sulla propria *“presunta responsabilità contrattuale e precontrattuale”*, adducendo che *“il set informativo e documentale sottoscritto [...] sia del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento”*. In particolare, la Banca rileva che la Ricorrente, tra l'altro, unitamente al proprio coniuge, erano *“soci sin dall'ottobre 2001 e dal novembre 2007”* e, a suo dire, l'esistenza di un profilo coerente con gli strumenti finanziari oggetto del ricorso risulterebbe confermato dall'esito dei Questionari di profilatura sottoscritti dalla Ricorrente e regolarmente predisposti sulla base della normativa *ratione temporis* applicabile. L'Intermediario, inoltre, rileva l'adeguatezza dell'investimento in quanto, al momento della sottoscrizione, i titoli avevano *“un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell'ordine di cessione”* e rappresenta che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”*, ricordando che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal proprio sistema di negoziazione interno, dal cui avvio *“nessun ordine di vendita era stato evaso con tempi di attesa superiori a 90 giorni”*. Quanto, poi, all'asserito ritardo occorso nella cessione dei titoli, l'Intermediario evidenzia che *“la motivazione principale del ricorso in esame rinviene dal ritardo nella cessione delle azioni in possesso”* della Ricorrente, adducendo una serie di elementi fattuali finalizzati a dimostrare come tale ritardo non sia imputabile alla stessa. La Banca, infatti, rappresenta di aver debitamente informato la Ricorrente dell'avvenuta ammissione delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e della contestuale disattivazione del sistema di negoziazione interno dei titoli. Peraltro, mentre ordinariamente il mutamento della sede di negoziazione *“in ragione delle differenti*

caratteristiche degli ordini” ne comportava la decadenza, *“al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di esecuzione, ha mantenuto la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di negoziazione interno”*. La mancata esecuzione degli ordini di cessione, quindi, non potrebbe ricondursi all’inadempimento dei doveri gravanti sulla Banca. Pertanto, la Banca ritiene che il proprio operato sia stato corretto e che non possano essere mossi addebiti in ragione della mancata esecuzione dell’ordine di cessione impartito. Formula, così, conclusivamente domanda di rigetto del ricorso.

3. La Ricorrente, in risposta alle deduzioni di parte Resistente, in via preliminare, eccepisce *“la tardività”* del deposito delle deduzioni da parte dell’Intermediario ritenendo che le stesse siano pervenute *“quasi 2 mesi dopo l'avvenuto invio del ricorso”*. Nel merito, ella ha ribadito nella sostanza quanto rappresentato in sede di ricorso e ha tenuto, altresì, a precisare che *“la Banca ha completamente omissa di depositare un contratto di amministrazione. deposito e negoziazione titoli validamente sottoscritto dalle parti”*, al fine di ottenere la declaratoria di invalidità di tutte le operazioni d’investimento effettuate e, in via subordinata, rileva *“la mancanza di un questionario MIFID, anteriore all’esecuzione degli ordini contestati”*, in quanto *“la Banca ha provveduto a depositare un questionario MiFID solo del 10.7.2015”* e, quindi, dovrebbero ritenersi *“nulli e/o inefficaci”* gli acquisti eseguiti prima di tale data.

4. L’Intermediario non ha ritenuto di controreplicare nel merito, evidenziando che le argomentazioni svolte dalla Ricorrente in sede di controdeduzioni integrative richiamano sostanzialmente quanto già argomentato, eccepito, avanzato e dedotto nel ricorso introduttivo. Con esclusivo riferimento all’eccepita *“tardività”* della trasmissione delle proprie deduzioni difensive, l’Intermediario ribatte evidenziando come *“qualora l'intermediario si faccia assistere da un'associazione di categoria abbia 45 giorni (e non 30) per presentare [...] le proprie osservazioni”* e che, essendosi verificata tale circostanza, *“alcuna "tardività", inammissibilità e irricevibilità possa essere imputata alle deduzioni presentate dall'odierna resistente”*.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che con riferimento all'eccezione d'inammissibilità delle deduzioni difensive di parte Resistente per supposta "tardività", l'Intermediario, essendosi fatto assistere da una associazione di categoria, ha avuto a disposizione 45 giorni per presentare le proprie osservazioni, per effetto del che le stesse risultano trasmesse entro i termini previsti. Ancora, con riferimento alle pretese di parte ricorrente relative alle operazioni compiute prima del 23 marzo 2007, esse non possono che ritenersi, oramai, prescritte, non constando ex art. 2946 c.c. validi atti interruttivi del relativo termine decennale dal compimento delle stesse ed essendo pacifico che in caso di violazione di una regola di condotta nella prestazione di un servizio di investimento il termine di prescrizione di durata decennale decorre dal momento in cui è stata compiuta l'operazione contestata (v. ex multis Decisione n. 466 del 23 maggio 2018; Decisione n. 439 del 16 maggio 2018; Decisione n. 233 del 31 gennaio 2018; Decisione n. 214 del 24 gennaio 2018; Decisione n. 223 del 26 gennaio 2018; Decisione n. 221 del 26 gennaio 2018; Decisione n. 200 del 18 gennaio 2018; Decisione n. 97 del 26 ottobre 2017).

2. Così circoscritta la pretesa della Ricorrente che può essere oggetto di valutazione nell'ambito del presente giudizio e venendo al merito del ricorso, ritiene il Collegio che esso sia fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alla doglianza relativa all'invalidità delle operazioni d'investimento compiute per nullità del contratto quadro, questo Collegio rileva che l'Intermediario ha trasmesso esclusivamente copia del contratto quadro sottoscritto in data 2 agosto 2012. Pertanto, considerato che *"gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all'originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto"* (Cass. civ. Sez. I, 11/04/2016, n. 7068), questo Collegio non può che ritenere affette da nullità per assenza di un valido contratto-quadro le operazioni d'investimento concluse dalla Ricorrente prima del 2 agosto 2012. Infatti, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento, come disciplinati dall'art. 23 T.U.F., *"la circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare l'inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione della prestazione del servizio, e che grava l'intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere*

difensivo più stringente per quest'ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l'ACF, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che "l'intermediario trasmette all'Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso", così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l'Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema" (v. in tal senso Decisione n. 398 del 24 aprile 2018).

Con riferimento alle doglianze relative all'erronea profilatura di parte Ricorrente, occorre preliminarmente rilevare che non può essere preso in considerazione l'esito del questionario sottoscritto nel 2015, in quanto compilato successivamente alla conclusione delle operazioni d'investimento rientranti nel perimetro del presente ricorso, per effetto del che rilevano nel caso di specie le risultanze dei questionari sottoscritti dalla Ricorrente nel 2009 e nel 2012. Ebbene, le doglianze in merito avanzate risultano meritevoli di accoglimento atteso che, in primo luogo, il possesso di una *"competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta"* riconosciuta al cliente non risulta compatibile con l'esperienza, lavorativa e non, della Ricorrente che, val la pena di essere evidenziato, ha fatto presente di non aver *"neppure concluso la scuola elementare, fermandosi, addirittura, al 2 anno, [...e di essere...] emigrata in Svizzera [...] ove faceva la donna delle pulizie"*. Inoltre, il mutamento dell'orizzonte temporale e degli obiettivi d'investimento indicati nel questionario privo di data che, secondo quanto riportato dalla Banca, sarebbe stato compilato nel 2012 (va detto che il Ricorrente contesta, peraltro, l'avvenuta compilazione di un questionario di profilatura prima del 2015) rispetto a quello ricavabile dal questionario 2009, appare non coerente con l'età anagrafica del Ricorrente; in particolare, mentre nel Questionario 2009 il dichiarato obiettivo di investimento era quello di *"proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici [...] anche contenuti, costanti e prevedibili"*, compatibile quindi con un profilo di rischio più prudente, in quello asseritamente compilato nel 2012 la Ricorrente – oramai ultrasettantenne – avrebbe accettato il rischio di perdere parte del capitale, dichiarandosi intenzionata a *"operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni)"*. Sul punto, questo Arbitro ha già avuto modo di

esprimersi criticamente con riguardo a fattispecie analoga, nei termini di seguito riportati: *“l’Intermediario avrebbe dovuto [...] non limitarsi alla formale acquisizione di dichiarazioni sull’orizzonte temporale di lungo periodo (superiore ai sessanta mesi) [...] deve tenere in particolare conto, tra l’altro, l’età anagrafica degli investitori, la quale potrebbe risultare incompatibile con la sottoscrizione di strumenti finanziari che presuppongano orizzonti temporali superiori ai sessanta mesi e quindi carenti di adeguatezza al caso singolo. In punto di corretta profilatura degli orizzonti temporali, da rapportarsi (anche) all’età dell’investitore, questo Collegio già ha avuto occasione di pronunciarsi in numerosi casi; tra questi, meritevoli di segnalazione sono almeno le Decisioni n. 2 del 5 giugno 2017; n. 21 del 18 luglio 2017; n. 24 del 31 luglio 2017; n. 108 del 16 novembre 2017; n. 184 del 12 gennaio 2018”* (Decisione ACF n. 389 del 18 aprile 2018).

A tal proposito giova altresì evidenziare che sugli intermediari grava anche un generale obbligo di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce un presupposto logico per l’attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza degli stessi rispetto al profilo di rischio del cliente. E, allora, non può convincere il fatto che l’intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di *“rischio basso”* al momento della sottoscrizione. Infatti, come già ha avuto modo di rilevare questo Collegio in casi analoghi, tale valutazione *“non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie”* (decisione n. 127 del 29 novembre 2017). Oltre ciò, le operazioni d’investimento per cui è controversia vanno ritenute complessivamente non adeguate per eccesso di concentrazione. Infatti, dall’analisi della documentazione agli atti emerge che il 100% dei titoli inseriti nel *dossier* della Ricorrente erano stati emessi dall’Intermediario convenuto. In una fattispecie analoga alla presente, questo Arbitro ha avuto modo di rilevare che *“A prescindere dalla qualificazione del servizio prestato, un inadempimento di quest’ultimo emerge, in termini generali, con*

riguardo a tutte le operazioni complessivamente considerate, dalla concentrazione degli investimenti del Ricorrente in titoli azionari dello stesso Intermediario e dalla mancata diversificazione del portafoglio titoli, che costituiscono indice sintomatico di una strategia d'investimento "suggerita" dall'Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto con l'interesse del cliente. Nel contempo è evidente che l'Intermediario, per adempiere al meglio il proprio incarico, avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dal Ricorrente" (Decisione ACF n. 262 del 9 febbraio 2018). Nel medesimo senso, è stato indicato come sia *"di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è – potrebbe dirsi – di per sé strutturalmente inadeguato"* (Decisione ACF n. 314 del 9 marzo 2018). Con riferimento, poi, alla contestata violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104 in materia di illiquidi, deve preliminarmente rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti quantomeno con riferimento alle operazioni d'investimento concluse dopo l'adozione della Comunicazione in parola. Ebbene, in merito alla natura illiquida delle azioni emesse dalla Banca, il Collegio in un'analoga occasione ha affermato che *"la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le*

informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell’effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l’ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (decisione ACF n. 380 del 13 aprile 2018).

Né, sotto altro profilo, l’Intermediario ha fornito elementi atti a dimostrare di non aver assolto i propri obblighi informativi in modo meramente formalistico. Orbene, ai sensi dell’art. 21 del T.U.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari sono obbligati ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza per soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti, nonché l’integrità del mercato; inoltre, gli stessi sono tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per poter operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, il che presuppone la messa a disposizione dell’investitore di un set informativo parametrato al suo profilo effettivo; informativa che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita. Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, infatti, in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente. Informativa specifica che non risulta sia stata fornita nel caso di specie. Oltre ciò, questo Collegio ha più volte ribadito che *“la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l’intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela”* in quanto *“l’intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all’evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati”* (Decisione n. 71 del 6 ottobre 2017).

Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata esecuzione dell’ordine di cessione, tale circostanza risulta sfornita di idonea prova e, pertanto, non può ritenersi fondata. Infatti,

“mentre è onere dell’intermediario dimostrare di avere agito con tutta la diligenza richiesta, è onere del ricorrente fornire adeguata evidenza che la violazione che egli imputa all’intermediario medesimo gli abbia provocato un danno concreto ed attuale” (v. *ex multis* decisione n. 1391 del 30 gennaio 2019).

L’insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che il Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un ristoro così quantificato. Rilevata la prescrizione di ogni pretesa in relazione alle operazioni compiute antecedentemente al 23 marzo 2007 e rilevata altresì l’assenza di un valido contratto-quadro in atti per le operazioni concluse successivamente a tale data e prima del 2 agosto 2012, ai sensi dell’art. 1711 c.c., queste ultime restano a carico dell’Intermediario, il quale è tenuto a restituire la somma corrisposta a fronte della messa a disposizione delle azioni stesse (per € 11.939,85). Secondo costante orientamento di questo Arbitro, la Ricorrente non è tenuto a restituire i dividendi incassati sui titoli di che trattasi in quanto percepiti in buona fede. Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte in parte motiva, questo Collegio ritiene altresì acclarato il diritto della Ricorrente al risarcimento del danno occorso in ragione degli investimenti compiuti successivamente al 2 agosto 2012, quantificato in € 16.444,11, da cui occorre tuttavia che siano detratte le somme percepite a titolo di dividendi (€ 151,45) e cedole (€ 240,84). Inoltre, occorre detrarre anche il valore delle azioni tuttora detenute dalla Ricorrente e quotate sul mercato Hi-MTF (1.846 azioni x € 2,38 ad azione), per un importo complessivo pari a € 4.393,48, per effetto del che questo Collegio riconosce conclusivamente all’odierna Ricorrente l’importo complessivo di € 23.598,19, di cui € 11.658,34 titolo risarcitorio. La somma da ultimo determinata deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (€ 436,14) e maggiorata degli interessi legali dalla medesima data e sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente la somma di € 24.034,33, di cui € 11.939,85 a titolo restitutorio, oltre interessi legali dalla data del reclamo, e € 12.098,48 a titolo risarcitorio, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data

della presente decisione sino al soddisfo. Fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi